



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 28 APRILE 2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 12.04, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 65217 del 22.04.2016 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. 30 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

| N. | Cognome e Nome | Presenza | N. | Cognome e Nome | Presenza |
|----|-------------------------------|----------|----|----------------------------|----------|
| 1 | FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco | SI | 24 | DATTOLA Lucio | SI |
| 2 | ALBANESE Rocco | SI | 25 | CARACCILO Maria Antonietta | NO |
| 3 | BOVA Filippo | SI | 26 | D'ASCOLI Giuseppe | SI |
| 4 | BRUNETTI Paolo | SI | 27 | DATTOLA Luigi | SI |
| 5 | BURRONE Filippo | SI | 28 | IMBALZANO Pasquale | SI |
| 6 | CASTORINA Antonio | SI | 29 | MAIOLINO Antonino | SI |
| 7 | DELFINO Demetrio | SI | 30 | MARINO Demetrio | SI |
| 8 | GANGEMI Francesco | SI | 31 | MATALONE Antonino | SI |
| 9 | IACHINO Nancy | SI | 32 | PIZZIMENTI Antonio | SI |
| 10 | IMBALZANO Emiliano | SI | 33 | RIPEPI Massimo Antonio | SI |
| 11 | LATELLA Giovanni | SI | | | |
| 12 | MARRA Vincenzo | SI | | | |
| 13 | MARTINO Demetrio | SI | | | |
| 14 | MAURO Riccardo | SI | | | |
| 15 | MILETO Antonino | SI | | | |
| 16 | MINNITI Giovanni | SI | | | |
| 17 | MISEFARI Valerio | SI | | | |
| 18 | NOCERA Antonino | SI | | | |
| 19 | PARIS Nicola | SI | | | |
| 20 | QUARTUCCIO Filippo | SI | | | |
| 21 | RUVOLO Antonio | NO | | | |
| 22 | SERA Giuseppe Francesco | SI | | | |
| 23 | SERRANO' Paola Maria | SI | | | |

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Patrizia Maria, Marino Giuseppe, Marcianò Angela, Quattrone Agata e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016". Sull'argomento relaziona l'Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione Finanziaria, Avv. Armando Neri.

Pone quindi in votazione la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 22 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 19** (ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E MARINO), **voti contrari 3** (D'ASCOLI, MAIOLINO e RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- era dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- era calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669, come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15, sono oggi escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 1 della Legge 147/2013 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento;
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente, pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 dell'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato altresì:

- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato ancora:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre con deliberazione del consiglio comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante, stabilita nel caso del Comune di Reggio Calabria in misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla L. 208/15;

Rammentato che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla copertura dei cui costi, indicati analiticamente nel bilancio di previsione, è finalizzato il gettito TASI, sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);
- SUE (Sportello Unico Edilizia);

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda, tra l'altro:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 106 in data 07.08.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, per come sostituito con il nuovo testo del Regolamento approvato con deliberazione di questo Consiglio n. in data odierna;

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di modifica del Regolamento TASI, adottata con la deliberazione di questa Giunta in data odierna;

Considerato che il Comune di Reggio Calabria ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.lgs 267/2000, approvato definitivamente dalla Corte dei Conti (Sez. Riunite), nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2014, con sentenza n. 26/2014/EL depositata il 17 luglio 2014, prevedendo l'applicazione delle aliquote di imposta nella misura massima, in coerenza con le prescrizioni della suddetta normativa;

Ritenuto quindi di determinare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

| Fattispecie | Aliquota |
|---|---------------|
| Abitazione principali e relative pertinenze (categorie A1, A8 e A9) | 2,5 per mille |
| Fabbricati rurali strumentali | 1 per mille |
| Fabbricati merce | 1 per mille |

Stimato in €. 29.952,19 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra (per le Abitazioni principali A1, A8 e A9), prendendo a riferimento il valore determinato utilizzando il simulatore messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del Federalismo Fiscale;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto del 1° marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la proposta, formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 63 del 19.04.2016, di determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2016;

Ritenuto di dover provvedere in merito, disponendo l'approvazione della proposta di adozione delle aliquote della TASI per l'anno 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente, giusta nota prot. n. 67306 del 28.04.2016;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Tributi ed Appalti, sotto il profilo della regolarità contabile, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto dell'esito della votazione, proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

- 1) **di adottare** le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

| Fattispecie | Aliquota |
|---|---------------|
| Abitazione principali e relative pertinenze (categorie A1, A8 e A9) | 2,5 per mille |
| Fabbricati rurali strumentali | 1 per mille |
| Fabbricati merce | 1 per mille |

- 2) **di dare atto** che a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, c. 14, lett. d), della Legge 208/2015, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento;
- 3) **di stabilire** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- 4) **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- 5) **di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, tra cui quella prevista per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota massima del 6 per mille, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e dell'art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 6) **di stimare** in €. 29.952,19, per come in premessa determinato, il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra alle abitazioni principale A1, A8 e A9;
- 7) **di stabilire** altresì che il tributo TASI per l'anno 2016 è versato al Comune di Reggio Calabria, conformemente alle previsioni dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27.12.2013, mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24), in due soluzioni, di cui la prima rata entro il 16 giugno 2016 ed il saldo entro il 16 dicembre 2016;
- 8) **di demandare** al dirigente del Settore "Gestione Tributi ed Appalti", l'adozione degli atti consequenziali;
- 9) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
- 10) **di inviare** il presente atto al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti, al dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria", al responsabile del tributo dott. Diego Coppola ed alla società mista RE.G.E.S. s.p.a. (incaricata dello svolgimento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente) per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 11) **di pubblicare** il presente atto:
 - sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it e sul sito della RE.G.E.S. s.p.a.;
 - all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 12) **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con votazione favorevole resa **a maggioranza**, per alzata di mano, dai 21⁴ presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 19** (ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E MARINO), **voti contrari 2** (D'ASCOLI e RIPEPI).


DELIBERA

• **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 e di procedere alla pubblicazione della stessa deliberazione entro il termine e con le modalità sopra indicati.


Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA




PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



N. 2462 Reg.


Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 4 MAG. 2016

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 4 MAG. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 28 APR. 2016:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 4 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

